REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la

CORTE D'APPELLO DI TORINO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Grimaldi - Presidente

dott. Tiziana Maccarrone - Consigliere rel

dott. ing. Alessandra Ardito - Esperta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile RG n.2337/2015, trattenuto in decisione all'esito della discussione, all'udienza collegiale del 21.12.2016, promosso da:

Idroelettrica Arvier s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Quagliolo del Foro di Aosta e Gianni Caneva del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, via Piffetti n.40 –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numeri di fax: 0165366432 e 0110708710; indirizzi PEC: avvocatoalessandraquagliolo@pec.it e giannicaneva@pec.ordineavvocatitorino.it-, come da delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio,

-ricorrente-

nei confronti di

Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea (BIM), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Maria Saracco del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto n.65 –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 0115683106; indirizzo



PEC: giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it-, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

-resistente-

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contestazione sovracanoni BIM Conclusioni delle parti costituite:

Gli avv. A. Quagliolo e G. Caneva per la ricorrente hanno così concluso: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nel merito accogliere la presente opposizione e per effetto revocare il decreto opposto. In ogni caso previa eventuale disapplicazione della decorrenza del pagamento dei sovracanoni indicata nel disciplinare prot.7414/DDS dell'8.7.2010 e atti conseguenti dichiarare che Idroelettrica Arvier s.r.l. nulla deve al BIM a titolo di sovracanone ex art.1 comma 8 l. 959/53 a far data dal 12.2.2010. Col favore delle spese di giudizio".

L'avv. G. M. Saracco per il Consorzio resistente ha concluso: "Affinchè Codesto Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche voglia rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale pronuncia di legge. Con vittoria di spese, onorari, iva, cpa e rimborso forfetario".

Fatto e diritto

Con atto introduttivo ritualmente notificato Idroelettrica Arvier s.r.l. ha adito il Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d'Appello di Torino, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo a proprio carico pronunciato dallo stesso Giudice per l'importo di € 279.677,35, oltre accessori e spese, e convenendo in giudizio il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea (BIM): l'opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio opposto e il rigetto, nel merito, di ogni pretesa della controparte a titolo di sovracanoni, quantomeno a far data dal 12.2.2010, con i provvedimenti conseguenti in punto spese.



Il Consorzio aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di € 279.677,35, oltre accessori e spese, a carico di Idroelettrica Arvier s.r.l. attuale titolare, per legittimo subentro alla società Eaux Valdotaines s.r.l., di una subconcessione di derivazione di acque pubbliche dal torrente Dora di Valgrisenche ad uso idroelettrico per una potenza nominale media annua di kW 2.533,29; nonostante la debenza ex lege dei sovracanoni, la subconcessionaria non aveva provveduto al, pur richiesto e più volte sollecitato nel tempo, pagamento degli stessi, a far data dal 12.8.2010 in poi. I motivi a sostegno della tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, prospettati da Idroelettrica Arvier s.r.l., sono i seguenti: -i sovracanoni BIM traggono origine da una espressa previsione normativa, che li afferma dovuti "dalla data di entrata in funzione degli impianti", anche parziale; -la Corte di Cassazione ha più volte rilevato che il pagamento dei sovracanoni non è dovuto, o è dovuto in misura ridotta, qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario; -l'impianto per il quale il BIM chiede il pagamento dei sovracanoni non è ancora in funzione perché non sono ancora iniziati i lavori; in base all'autorizzazione unica, rilasciata il 6.12.2013, i tempi previsti per la costruzione dell'impianto sono di tre anni e, nell'aprile 2016 (data rispetto alla quale l'introduzione del giudizio è precedente), la subconcessionaria inizierà i lavori; il mancato utilizzo della derivazione non dipende quindi dalla volontà dell'opponente o da inefficienza operativa; -fin dal 2002 un'altra impresa, la CVA, ha una subconcessione per l'utilizzo a fini idrolettrici di acqua derivata dai torrenti Dora Valgrisenche, Miallet e Planaval; da quest'ultimo la derivazione è della portata massima di 500 l/s, esclusivamente nel periodo invernale; il Planaval è un affluente della Dora Valgrisenche e l'acqua prelevata dal primo nei periodi in cui è operante la derivazione non arriva nella seconda; in attesa della realizzazione dell'impianto da parte dell'opponente la Giunta Regionale, con delibera n.1188/2010, ha attribuito in via precaria e



temporanea a CVA la subconcessione a derivare dal torrente Planavel per la potenza annuale media di kw 1771,82, con decadenza automatica quando l'impianto di subconcessione definitiva di Irdoeletterica Arvier s.r.l. fosse divenuto operativo; detta subconcessione precaria, è stata via via prorogata; il pagamento dei canoni BIM è stato richiesto ad entrambe le imprese per la stessa acqua e, se CVA ha doverosamente pagato, Idroelettrica Arvier invece nulla deve; -il BIM fonda la propria pretesa sul disciplinare di concessione del 8.7.2010, in base al quale i sovracanoni ex 1. n.959/53 decorrono dalla data di rilascio della subconcessione, disciplinare che è res inter alios acta, e non tiene altresì conto del fatto che l'impossibilità dell'opponente di utilizzare l'impianto non le è ascrivibile. Si è ritualmente costituito il Consorzio chiedendo il rigetto dell'opposizione, osservando che: -l'origine dei sovracanoni, che sono prestazioni patrimoniali imposte, si rinviene nell'art.52 RD n.1755/1933, che riservava un quantitativo di energia a beneficio dei cd Comuni Rivieraschi per uso esclusivo dei servizi pubblici; questa erogazione era stata poi sostituita dalla 1. n.959/53 dalla corresponsione di una somma di denaro, e l'ambito di applicazione di detta disposizione fu poi esteso a tutti i tipi di derivazione di acque pubbliche per forza motrice dalla legge n.7/1977; i sovracanoni sono dovuti dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti, nell'ipotesi in cui essa preceda il rilascio della subconcessione; diversamente, sono dovuti dalla data di rilascio della subconcessione, a prescindere dall'entrata in funzione degli impianti; nel caso di specie la subconcessione è stata rilasciata il 12.8.2010; non ricorre alcuna delle ipotesi alle quali la giurisprudenza di legittimità correla il venir meno dell'obbligo di corresponsione dei sovracanoni, quindi dovuti; -nessuna relazione esiste, quanto ai sovracanoni, tra la posizione di CVA e quella di Idroelettrica Arvier s.r.l., legittimante l'esclusione o la riduzione dei sovracanoni dovuti dalla seconda.



Concessa la provvisoria esecutorità al decreto ingiuntivo opposto, all'esito di istruttoria solo documentale le parti hanno precisato le conclusioni come in premessa e hanno tempestivamente depositato le rispettive difese conclusive; la causa è stata trattenuta, all'esito della discussione, in decisione che viene motivata come segue.

In fatto si rileva che: -la subconcessione attualmente in capo a Idroelettrica Arvier s.r.l. è stata rilasciata dalla RAVA con decreto del Presidente della Regione n.269 del 12.8.2010 a favore di Eaux Valdotaines s.r.l.; -con decreto n.103 del 12.4.2012 lo stesso organo ha riconosciuto la società Idroelettrica Arvier s.r.l. quale "nuova titolare della subconcessione di derivazione d'acqua dal Torrente Dora Valgrisanche, in Comune di Arvier, ad uso idroelettrico, assentita alla società Eaux Valdotaines s.r.l., di Courmayer, con il decreto n.269 in data 12.8.2010"; all'art.2 del decreto si precisa che la nuova subconcessionaria "è tenuta all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di subconcessione"; -in data 5.7.2012 Idroelettrica Arvier s.r.l. ha presentato all'amministrazione competente la richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con opera di presa sul torrente Dora di Valgrisenche, successivamente integrando la documentazione necessaria; l'autorizzazione è stata ottenuta in data 6.12.2013; -con nota pervenuta il 29.5.2015 la società opponente aveva chiesto una proroga di efficacia del provvedimento di valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, già rilasciata all'originaria subconcessionaria il 26.5.2009, motivando la richiesta con il prolungamento delle tempistiche di inizio dei lavori a causa del protrarsi dei procedimenti autorizzativi e dell'adempimento a quanto richiesto in sede di rilascio dell'autorizzazione unica, e indicando successivamente, nel giugno 2015, l'inizio dei lavori per il 30.4.2016; la proroga era stata concessa per anni due; -in data



30.4.2010 la RAVA ha autorizzato in via precaria CVA a derivare acqua dal torrente Planavel anche oltre il periodo invernale (per il quale già esisteva subconcessione per una portata limitata) e per una maggiore portata, specificando che la subconcessione era "in via precaria e temporanea, fintanto che non viene messo in esercizio l'impianto relativo" alla subconcessione ora nella titolarità di Idroelettrica Arvier s.r.l.; l'autorizzazione precaria a CVA è stata poi prorogata, alle stesse condizioni indicate.

Sotto il profilo tecnico giuridico l'interpretazione della normativa vigente, effettuata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della sentenza n.533 del 2002 della Corte Costituzionale, ormai consolidata e pienamente condivisibile, si deve intendere nel senso che il sovracanone: -è dovuto sia dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua, sia dai concessionari di piccole derivazioni d'acqua per produzione di energia elettrica; -costituisce una prestazione di natura patrimoniale imposta dal legislatore a carico del concessionario per favorire il progresso economico e sociale di determinate popolazioni o la realizzazione di opere di sistemazione montana, diversa dalla prestazione di pagamento del canone, perché diversi sono il destinarario, la finalità perseguita e la natura giuridica; -si basa sulla sola titolarità della concessione e non sul suo utilizzo effettivo; il fatto che non si possa identificare il presupposto oggettivo da cui sorge l'obbligo di pagamento del sovracanone nella messa in funzione dell'impianto di derivazione non esclude, comunque, la necessità di un nesso oggettivo tra la debenza del sovracanone e l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica; la conseguenza è che la mancata effettiva fruizione della derivazione d'acqua da parte del concessionario può avere rilevanza ai fini dell'esigibilità di detto pagamento, quando l'impossibilità di funzionamento dell'impianto sia ascrivibile a forza maggiore o comunque dipenda da eventi non imputabili al medesimo concessionario -cfr., per i profili evidenziati, Cass. n.11989/2009, n.25341/2009 3 n.16035/2010, oltre a Corte Cost. n.533/2002-.



Poiché nel caso di specie la titolarità della subconcessione di derivazione di acque dal torrente Dora di Valgrisanche è incontestabilmente di Idroelettrica Arvier s.r.l., subentrata in modo legittimo a Eaux Valdoteines s.r.l. e quindi niente affatto terza rispetto alle condizioni di concessione e a quant'altro disciplina il rapporto (come sembrerebbe affermare l'opponente quando considera le pattuizioni intervenuta tra la propria dante causa e la PA come *res inter alios acta*), e poiché l'impianto di derivazione è, allo stato, non ancora completato e pertanto non vi è mai stata, fino ad ora, derivazione d'acqua in base alla subconcessione, occorre verificare se emergano in concreto profili di inesigibilità del sovracanone per essere l'impossibilità di funzionamento, ad oggi, dell'impianto ascrivibile a forza maggiore o, comunque, a causa non imputabile a Idroelettrica Arvier s.r.l.

La risposta deve essere negativa.

E' da escludere che la derivazione di cui si tratta sia totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per altri accadimenti al di fuori della sfera di controllo dell'opponente; le Autorità Amministrative competenti hanno assentito l'intervento di realizzazione e l'esercizio dell'impianto di derivazione, come risulta sia documentalmente, sia dalle stesse difese dell'Idroelettrica Arvier s.r.l. che ha fin dall'atto introduttivo indicato l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto nell'aprile 2016; senz'altro la complessità sia del tipo di intervento, sia dell'iter amministrativo di legittimazione dello stesso, ha richiesto tempi lunghi; ciò peraltro era prevedibile già prima dell'ottenimento della subconcessione per la derivazione di acque, presupposto necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, ed è impensabile che subconcessionaria non avesse svolto precedenti verifiche e approfondimenti, anche relativi alla progettazione degli impianti e ai costi preventivabili, nell'ambito di una diligente valutazione imprenditoriale di convenienza



dell'affare (la valutazione positiva di impatto ambientale del 29.5.2009, a cui fa riferimento la delibera di autorizzazione unica e che ha preceduto all'evidenza il rilascio della subconcessione, dimostra anzi proprio la necessaria esistenza di una serie di attività precedenti relative anche alle caratteristiche dell'impianto); per poter considerare perciò i ritardi nell'utilizzo concreto della derivazione come non imputabili all'opponente sarebbe stato necessario dimostrare quantomeno l'attivazione tempestiva da parte della stessa e, prima, della sua dante causa, per la realizzazione di tutte le iniziative a carico della subconcessionaria finalizzate a portare a compimento l'intervento, e l'ascrivibilità ad esclusivo fatto della PA dei tempi di risposta, se in ipotesi ingiustificatamente lunghi.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui nulla è stato dimostrato, o anche solo allegato, in ordine ad istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica precedenti al 5.7.2012, a fronte di una subconcessione rilasciata due anni prima e alla totale assenza di elementi per poter anche solo prospettare richieste inappropriate di integrazione documentale da parte della PA o tempi ingiustificatamente lunghi di gestione delle pratiche da parte della stessa.

Il tempo trascorso tra il rilascio della subconcessione e la richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica per la creazione e l'esercizio dell'impianto esclude rilievo al riferimento effettuato dall'opponente, nella memoria difensiva finale, all'art.62 della legge n.221 del 28.12.2015 che, per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1.1.2015, prevede l'obbligo di pagamento dei sovracanoni a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'impianto e non comunque oltre il termine di 24 mesi dalla data della concessione: anche se si volesse ipotizzare l'applicabilità –perlomeno molto dubbia- in via analogica della norma all'ipotesi di specie, la *ratio* della disposizione sta proprio nella disponibilità a riconoscere alla subconcessionaria di derivazione di acque un margine temporale reputato congruo per l'iter autorizzativo amministrativo e presuppone che un'attivazione in tal senso ci sia stata tempestivamente, mentre



nel caso di specie il termine di 24 mesi è trascorso nella totale inattività –in assenza di elementi di valutazione in contrario- della subconcessionaria.

Non appare di nessun rilievo, infine, il fatto che sia stata rilasciata una subconcessione precaria ad altra società per la derivazione di acqua dal torrente Planavel, subordinata risolutivamente all'effettiva utilizzazione della derivazione di Idroelettrica Arvier s.r.l., di cui si discute: la temporaneità e precarietà di detta subconcessione, e la sua cessazione immediata nell'ipotesi di attivazione degli impianti di derivazione dell'opponente, escludono da una parte la sovrapponibilità tra le due subconcessioni a danno di Idroelettrica Arvier s.r.l. e dall'altra l'illegittimità di un'iniziativa volta allo sfruttamento economico di risorse idriche allo stato inutilizzate. Il rapporto precario in essere tra la PA e CVA s.p.a. coesiste legittimamente, nei termini indicati, con la subconcessione di derivazione a favore di Idroelettrica Arvier s.r.l., rispetto alla quale è totalmente autonomo per il pagamento sia dei canoni che dei sovracanoni in ipotesi dovuti. Solo nella memoria conclusiva, depositata dopo la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al Collegio per la discussione, la società opponente ha contestato il tipo di interessi applicati, su richiesta dell'ingiungente, nel provvedimento monitorio con riferimento al d. lgs. n.231 del 2002; la doglianza non può essere esaminata perché introdotta tardivamente, ex art.180 RD n.1775/1933 in base al quale, dopo la precisazione delle conclusioni e la fissazione dell'udienza di discussione le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni già prese ma non possono modificare queste ultime né produrre nuova documentazione; la critica relativa al riferimento, nel ricorso ingiuntivo e nel provvedimento conseguente, agli interessi ex legge n.231/2002, costituisce infatti un nuovo profilo di indagine sottoposto al Giudice dopo la definitiva identificazione della materia controversia, senza il rispetto del contraddittorio -non idoneamente garantito dalla successiva discussione, come il testo dell'art.180 cit. conferma-.



Sentenza n. 293/2017 pubbl. il 09/02/2017 RG n. 2337/2015

Firmato Da: GRIMALDI LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 695b6 - Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62dca2b3f9c23280883882d7afa494e9 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente trattate, l'opposizione proposta deve essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo rilasciato

a favore del Consorzio.

Le spese processuali seguono la soccombenza, non essendovi motivi idonei a giustificarne una compensazione anche solo parziale; la liquidazione si effettua in dispositivo, tenendo conto delle tariffe attualmente vigenti per la liquidazione dei compensi professionali, dell'attività processuale in concreto svolta, del valore

della controversia e della sua complessità contenuta.

PQM

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Idroelettrica Arvier s.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea (BIM), in persona del legale rappresentante,

ogni contraria istanza disattesa,

-respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;

-condanna Idroelettrica Arvier s.r.l., in persona del legale rappresentante, a rimborsare al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea (BIM), in persona del legale rappresentante, le spese processuali, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre IVA, CPA e

rimborso forfetario come per legge.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.12.2016

Il Presidente

Il Consigliere Relatore

dott. Luigi Grimaldi

dott. Tiziana Maccarrone

